



TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro

DECRETO EX ART. 28 L. 300/70

Il Giudice del Lavoro, Dott. Antonio Cantillo;

nel procedimento ex art. 28 L. 300/70 promosso con ricorso depositato telematicamente il 2.3.2020, nell'interesse di:

- SINDACATO UNITARIO GIORNALISTI DELLA CAMPANIA (p.iva: 95196470637), in persona del suo Segretario p.t., rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Luigi De Martino, elett.te dom.to presso lo studio del difensore in Napoli al viale Augusto n. 122;

nei confronti di:

- EDIZIONI SALERNITANE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (p.iva 05526680656) – in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 143;

- EDITORI REGIONALI CAMPANIA S.R.L. (p.iva 14246071006) – in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma alla Salita San Nicola da Tolentino, n° 1/b;

- QUOTIDIANI LOCALI S.R.L. (p.iva 02038640765) – in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Potenza alla via Portofino, n° 1.

- Letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato ed a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.10.2020;

PREMESSO CHE

-- Con il ricorso di cui in epigrafe il Sindacato Unitario Giornalisti della Campania adiva questa A.G. per vedere accertata e dichiarata l'antisindacalità delle condotte poste in essere dalle parti resistenti e, per l'effetto, emanati gli opportuni provvedimenti idonei a farne cessare gli effetti.

Segnatamente il ricorrente evidenziava che:

- il Sindacato Unitario Giornalisti della Campania, in sigla S.U.G.C., con sede in Napoli, è l'Associazione Sindacale unitaria delle giornaliste e dei giornalisti che risiedono o svolgono attività giornalistica in Campania, la quale costituisce l'articolazione territoriale regionale

della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, cioè l'organizzazione sindacale unitaria dei giornalisti italiani;

- in data 25 ottobre 2016, con decorrenza di effetti dal 1 novembre 2016, il Gruppo Editoriale "L'Espresso" aveva ceduto – per il tramite della controllata Finegil Editoriale s.p.a. – ad una società neo costituita, la "Edizioni Salernitane s.r.l.", il ramo d'azienda inerente le testate giornalistiche "La Città" e "La Città del Lunedì", il dominio internet "lacittadisalerno.it" ed il marchio "lacittà.live il Festival del tuo quotidiano", con conseguente trasferimento di tutti i rapporti giuridici pendenti al momento della vendita nonché con regolare comunicazione ai lavoratori e ai sindacati della volontà di trasferire il ramo d'azienda summenzionato;

- dopo pochi mesi dall'acquisto, e precisamente in data 14 giugno 2017, Edizioni Salernitane s.r.l. aveva ceduto la piena proprietà del "ramo" d'azienda corrente in Salerno ed avente ad oggetto l'attività intangibile delle testate giornalistiche (oltre al sito internet e al marchio) alla neo costituita società "Editori Regionali Campania s.r.l.", continuando ad editare il giornale senza alcun titolo giustificativo sino al 2 agosto 2017, data in cui la Editori Regionali Campania s.r.l. aveva concesso in affitto le medesime testate alla stessa Edizioni Salernitane s.r.l.";

- tale doppio passaggio (cessione e concessione in affitto d'azienda), sebbene relativo non solo alle citate testate, ma anche a tutti i più importanti fattori produttivi, era avvenuto senza comunicare nulla ai lavoratori e al sindacato, in spregio all'art. 47 della legge n. 428 del 1990, e senza che nei menzionati atti traslativi si dicesse alcunchè in merito ai rapporti di lavoro, in palese violazione dell'art. 2112 c.c.;

- in data 25 febbraio 2019, Editori Regionali Campania s.r.l., risolto in pari data ed *ipso jure* il contratto di affitto con Edizioni Salernitane s.r.l., aveva concesso nuovamente in affitto le medesime testate La Città, la Città del lunedì e "la città di Salerno.it" in favore della neo costituita società Quotidiani Locali s.r.l. Nel mentre, la società Edizioni Salernitane s.r.l. aveva provveduto a notificare le parti sociali – tra cui il Sindacato ricorrente – in merito alla decisione di avviare le procedure preordinate al licenziamento collettivo dei propri dipendenti; il che avveniva in data 27 febbraio 2019, in esito all'esame congiunto con le dette parti sociali, allorquando la predetta società informava il Sindacato che la proprietà aziendale, con determina del 12 febbraio 2019, aveva deliberato la cessazione dell'attività editoriale e la conseguente sospensione della pubblicazione della propria testata giornalistica a causa della conclamata crisi del settore. A seguito di tale riunione, la Edizioni Salernitane s.r.l., pertanto, metteva in mobilità tutte e 20 le unità lavorative per

dichiarata cessazione di attività. E, tuttavia, in data 28 febbraio 2019, la società Quotidiani locali s.r.l. comunicava al Tribunale di Salerno di essere il nuovo editore del quotidiano “La Città”, ottenendo l’autorizzazione all’esercizio della suddetta attività con successivo decreto del 6 marzo 2019;

- con la messa in mobilità dell’intera redazione, l’organizzazione dei fattori produttivi costituenti l’azienda era rimasta immutata ed era cambiata unicamente l’organizzazione del fattore produttivo lavoro, posto che la vecchia redazione, composta dal gruppo dei lavoratori storico del quotidiano, era stata totalmente rimpiazzata da un gruppo di collaboratori esterni con contratti di lavoro autonomo e da qualche redattore.

Pertanto, nella vicenda inerente ai vari passaggi di mano della testata giornalistica “La città”, il comportamento antisindacale posto in essere, a vario titolo, dalle convenute era consistito, da un lato, nella mancata comunicazione di cui al citato art. 47 legge 428/90 e, dall’altro, nell’aver coinvolto artificiosamente il Sindacato ricorrente, nel febbraio 2019, nella procedura volta al licenziamento collettivo di tutta la forza aziendale della “Città”, con la fraudolenta motivazione della cessazione dell’attività di impresa ed in evidente violazione dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori;

Sulla scorta di tali argomentazioni parte ricorrente ha concluso nei sensi che seguono:

<<1. Previamente accertare e dichiarare l’avvenuto trasferimento d’azienda inerente il Quotidiano “La CITTA” negli atti di cessione e concessione in affitto avvenuti nelle date del 14 giugno e 2 agosto 2017 tra la Edizioni Salernitane S.r.l. ed Editori Regionali Campania S.r.l.

2. In conseguenza di ciò, quindi, accertare e dichiarare, la antisindacalità delle condotte poste in essere dalle convenute per tutti i fatti narrati ed in particolare:

2.1 per la mancata comunicazione ex art. 47 legge 428 del 1990 in relazione al trasferimento di cui al punto n. 1.

2.2 Per la fraudolenta condotta posta in essere in occasione della convocazione e dell’esame congiunto con le parti sociali del 27 febbraio 2019.

3. Emettere, quindi, gli opportuni provvedimenti idonei a far cessare gli effetti delle sopra descritte condotte antisindacali, oltre ai danni.

4. Condannare, tutte le parti in solido, alla refusione delle spese processuali>>.

-- Instaurato il contraddittorio, le società convenute, pur ritualmente citate a giudizio, restavano contumaci.

-- Con ordinanza del 14.7.2020 veniva disposto l’esame, sulle circostanze capitolate nell’atto introduttivo, di due informatori a scelta di parte ricorrente, poi concretamente

esaminati nella successiva sessione del 18.9.2020, nelle persone di Clementina De Maio e Vito Bentivenga, all'esito la controversia veniva differita per la decisione al 30.10.2020, dopodiché veniva riservata la decisione.

RITENUTO CHE

Il ricorso ex art. 28 della L. 300/70 in oggetto è fondato e va, pertanto, accolto *in parte qua*. Occorre preliminarmente dare atto del fatto che nessuna delle società convenute in giudizio si è costituita, con ciò omettendo di apportare qualsivoglia argomentazione critica rispetto alle deduzioni della parte istante concernenti il comportamento dalle società medesime posto in essere nella successione di atti traslativi che, tra il 2017 ed il 2019, hanno coinvolto la testata giornalistica "La Città".

Di contro, risulta essere stata adeguatamente provata dal Sindacato ricorrente, mediante la documentazione versata agli atti di causa, la fondatezza delle censure poste a base dell'atto introduttivo del presente giudizio.

La vicenda in oggetto, infatti, prende le mosse dalla stipula della scrittura privata del 14 giugno 2017, ove si conveniva – all'art. 1 del citato contratto – la cessione, dalla società Edizioni Salernitane s.r.l. alla Editori Regionali Campania s.r.l., della *"piena proprietà del ramo" d'azienda avente ad oggetto "la testata Giornalistica "La Città" (n° 927/1995 del Tribunale di Salerno), la testata giornalistica "La Città del Lunedì" (n. 1028/1998 del Tribunale di Salerno), il dominio internet "lacittàdisalerno.it", il marchio "lacittà.live il Festival del tuo quotidiano" (domanda n. 302014902248955)", e precisamente "l'attività intangibile rappresentata dalle citate testate giornalistiche, domini e marchi"*. In tale occasione, venivano espressamente esclusi dalla vendita solamente *"i crediti ed i debiti aziendali ancora sussistenti"* alla data della cessione, ovvero *"accertati posteriormente ma riferibili ad atti di gestione anteriori alla cessione"*, nonché *"le imposte dirette e indirette"* derivanti dall'attività fino ad allora svolta (art. 3 della citata scrittura privata). Nell'atto in parola non risultava alcuna menzione in ordine ai rapporti di lavoro dipendente in essere al momento della vendita.

Con successivo contratto del 2 agosto 2017, il compendio aziendale afferente alle medesime "testate" veniva concesso in affitto dalla società Editori Regionali Campania s.r.l. alla stessa Edizioni Salernitane s.r.l." (art. 1 dell'atto summenzionato) al canone annuo di 15.000,00 euro.

Con determina del 12 febbraio 2019, la proprietà aziendale della Edizioni Salernitane s.r.l. deliberava la cessazione dell'attività editoriale e la conseguente sospensione della pubblicazione della propria testata giornalistica, a causa della conclamata crisi del settore

sia nazionale che territoriale, ma soprattutto per l'alto costo del lavoro che era divenuto insostenibile, nonostante gli stipendi fossero stati ridotti ai minimi tabellari dei rispettivi contratti nazionali. Pertanto, in data 25 febbraio 2019, con atto a rogito del Notaio Attilio Tajani di Pagani, repertorio 1860, raccolta n. 1554, la società Editori Regionali Campania s.r.l., risolto il rapporto negoziale intercorrente con la Edizioni Salernitane s.r.l., concedeva nuovamente in affitto le medesime testate "La Città", "la Città del lunedì" e "la città di Salerno.it" in favore della neo costituita società denominata Quotidiani Locali s.r.l.

Frattanto la società Edizioni Salernitane s.r.l., all'epoca in scioglimento, comunicava alle parti sociali che, per effetto della cessazione delle attività editoriali, si era rivelato necessario attivare le procedure di licenziamento collettivo di tutti i lavoratori in organico ai sensi della legge 223/1991, rappresentando, altresì, che il liquidatore si era reso disponibile a valutare l'adozione degli ammortizzatori sociali previsti in caso di cessazione dell'attività editoriale, come concessi dall'articolo 25 bis del D.Lgs 148 del 2015, intendendo richiedere la concessione del trattamento di CIGS per crisi aziendale.

Il 28 febbraio 2019 la società Quotidiani locali s.r.l. richiedeva al Tribunale di Salerno di essere abilitata all'esercizio dell'attività editoriale relativa alla testata "La Città" (procedimento n. R.G. 927/1995), autorizzazione che le veniva accordata con decreto del 6 marzo 2019. Nei mesi successivi, pertanto, il quotidiano "La Città" continuava ad essere pubblicato con l'editore Quotidiani Locali s.r.l.

Infine, con nota del 18 agosto 2020, la società Edizioni Salernitane srl in liquidazione rappresentava alle parti sociali che l'azienda si trovava costretta a procedere a licenziamenti collettivi per cessazione definitiva dell'attività aziendale per complessive n. 18 unità, costituenti l'intero organico dei lavoratori in forza presso l'azienda e già collocate in CIGS per cessazione attività per il periodo dal 1 marzo 2019 al 31 agosto 2020, in virtù dell'accordo intercorso con la Regione Campania in data 27 febbraio 2019.

3. L'esame degli informatori escussi nella sessione del 18.9.2020, ha confermato sostanzialmente le asserzioni di parte attrice, colorando ulteriormente i già nitidi contorni della vicenda, laddove veniva chiarito che:

- nell'ottobre del 2016 si era tenuto in Roma un incontro tra le proprietà cedenti e subentranti nella gestione del quotidiano "La Città", cui avevano partecipato anche le parti sociali ed il SUGC, nel corso del quale le rappresentanze sindacali dei giornalisti erano state rassicurate in merito al fatto che la nuova proprietà non avrebbe operato alcun licenziamento e che sarebbe stato mantenuto l'assetto dei rapporti di lavoro precedente alla cessione; pertanto, nel periodo compreso tra il 14 giugno ed il 2 agosto del 2017 la

soc. Edizioni Salernitane aveva continuato ad editare il quotidiano “La Città” avvalendosi dell’apporto dei giornalisti già in organico e corrispondendo regolarmente la retribuzione;

- nel mese di maggio 2017 il C.D.R., con l’adesione di tutti i giornalisti della testata, aveva concordato con la Edizioni Salernitane s.r.l., allo scopo di consentire una riduzione dei costi di gestione, l’adozione di alcuni provvedimenti sfavorevoli agli stessi giornalisti, come la riduzione del compenso domenicale e festivo e l’esternalizzazione di alcuni servizi;
- in data 12 febbraio 2019, improvvisamente e senza alcun preavviso ai lavoratori, la Edizioni Salernitane aveva chiuso la redazione del quotidiano, decidendo di non far uscire più il giornale in edicola e mettendo in liquidazione la società;
- tuttavia, dal 2 marzo 2019 i lavoratori avevano riscontrato che in edicola vi era un quotidiano con la stessa denominazione “La Città” e con identica veste grafica, il quale, però, veniva edito dalla società Quotidiani Locali s.r.l. presso una sede diversa, senza che in detta redazione fosse stata assorbita la forza lavoro precedentemente assunta dalla Edizioni Salernitane.

Ed, invero, il quotidiano in edicola, da marzo 2019, veniva pubblicato avvalendosi dell’apporto di un gruppo di collaboratori autonomi che prima già collaborava con La Città per la redazione di articoli e che faceva capo in prevalenza al *service* dei servizi esterni dell’accordo di maggio 2017.

4. Strutturata la vicenda nel suo sviluppo diegetico, occorre rammentare che la normativa del trasferimento di azienda è essenzialmente disegnata dall’art. 2112 c.c. e dall’art. 47 L. 29.12.1990, n. 428, disciplina che è stata fortemente influenzata, nel suo concreto atteggiarsi, dal diritto comunitario (Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, Direttiva 98/50/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 e Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001).

In particolare, *in subiecta materia*, l’art. 47 della legge n. 428 del 1990 pone un preciso obbligo di informazione in capo al datore di lavoro nella fase precedente il trasferimento, disponendo che, ove si intenda effettuare, ai sensi dell’articolo 2112 cod. civ., un trasferimento d’azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d’azienda, almeno venticinque giorni prima di esso deve darsi comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali costituite nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria, e che il mancato adempimento dell’obbligo di informazione predetto costituisce condotta antisindacale.

Una disciplina così congegnata è sicuramente idonea ad essere applicata a qualsiasi violazione della procedura partecipativa, sia inerente alla fase della comunicazione che a quella successiva dell'esame congiunto, assicurando un sostegno all'azione sindacale ed attribuendo alle organizzazioni di categoria specifici poteri di ingerenza nel processo decisionale della controparte datoriale, onde scongiurare infauste ricadute sui rapporti di lavoro.

Dal testo normativo, risulta chiara l'adozione - da parte del legislatore - di quelle tecniche di "procedimentalizzazione" attraverso le quali si mira ad incidere - sia pure in via indiretta - sulle scelte operate dall'imprenditore, tecniche la cui omessa attivazione - da parte dell'acquirente o dell'alienante - costituisce - secondo l'opinione assolutamente prevalente in dottrina - condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 legge n.300/1970.

E tuttavia, al fine di definire l'effettiva portata della normativa in parola, occorre perimetrare correttamente l'ambito applicativo dell'art. 2112 c.c., sì come risultante dall'ermeneusi giurisprudenziale sul punto.

Al riguardo, in più arresti, la Cassazione ha evidenziato (v., in particolare, Cass., 2.3.2012, n. 3301) che la funzione garantistica nei confronti dei lavoratori assegnata da detta norma comporta l'accoglimento di una nozione estensiva del trasferimento di azienda e che, ai fini dell'identificazione della fattispecie in esame, è irrilevante il mezzo tecnico attraverso cui si verifica il passaggio di titolarità da un soggetto all'altro della struttura aziendale, rientrando nella fattispecie traslativa "tutti quei casi in cui, restando inalterate le strutture e l'unità organica dell'azienda, ne venga mutato il solo titolare" (Cass. 23 luglio 2002, n. 10761).

Pertanto, l'art. 2112 c.c., nel regolare i rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda, trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità, e ciò anche nel caso di affitto d'azienda: lo chiarisce la stessa formulazione della norma, che, al comma 5, sancisce che "Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale (...) comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, preesistente al trasferimento e che conserva la propria identità (...) ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda". Gli effetti della disposizione in esame si applicano anche nell'ipotesi di retrocessione dell'azienda affittata, che ripropone in concreto la necessità di adottare le tutele di cui all'art. 2112 c.c. per tutti i lavoratori compresi nel segmento aziendale "restituito", soprattutto in ragione ed in vista di un ulteriore passaggio traslativo dell'azienda, giacché altrimenti, in diversa condizione, la

retrocessione consentirebbe la “dismissione” del ramo di azienda e dei lavoratori ad esso adibiti e vanificherebbe l'intento perseguito dal legislatore (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 16255 del 26 luglio 2011). D'altro canto, in ordine alle garanzie di continuità fornite dal cessionario, è stato anche affermato che l'art. 2112 c.c. non contiene un precetto che vieti, ove siano in atto situazioni che possano condurre agli esiti regolati dalla legge, di cedere l'azienda, ovvero di cederla solo a condizione che non sussistano elementi tali da rendere inevitabili quegli esiti. Conseguentemente, non è in frode alla legge, né concluso per motivo illecito il contratto di cessione dell'azienda a soggetto che, per le sue caratteristiche imprenditoriali e in base alle circostanze del caso concreto, renda probabile la cessazione dell'attività produttiva e dei rapporti di lavoro (Cass., 20.3.2013, n. 6969; Cass. ord., 27.10.2015, n. 21915; Cass., 8.1.2016, n. 164).

Sulla scorta dei principi che precedono appare piuttosto evidente come il trasferimento di ramo di azienda operato il 14.7.2017 da Edizioni Salernitane s.r.l. nei confronti di Editori Regionali Campania s.r.l., al di là dell'uso, apparentemente con funzione di perimetrazione della portata oggettiva della cessione, dell'impropria e scarsamente decifrabile dizione “*attività intangibile rappresentata dalle citate testate giornalistiche, domini e marchi*”, sia a tutti gli effetti da assoggettare alla disciplina di cui all'art. 2112 c.c., così come lo sono sia il contratto di affitto del 2.8.2017 tra le stesse società (a parti invertite) che il successivo contratto di affitto di azienda intercorso tra Edizioni Regionali Campania s.r.l. e Quotidiani Locali s.r.l.

Per effetto di tali rapporti, in sostanza, la titolarità dei rapporti di lavoro dei dipendenti della Edizioni Salernitane s.r.l. deve ritenersi essere transitata in capo alla società Editori Regionali Campania s.r.l. sin dal 14.7.2017, essendo, poi, solo temporaneamente passata nuovamente alla Edizioni Salernitane s.r.l. per il periodo di durata dell'affitto di azienda, salvo, infine, essere riacquisita dalla Editori Regionali Campania s.r.l. dal 25.2.2019 ed ulteriormente trasferita alla Quotidiani Locali s.r.l. dal 27.2.2019.

Ne discende che nel contegno serbato in occasione della stipula dell'atto di cessione tra Edizioni Salernitane s.r.l. ed Editori Regionali Campania del 14 giugno 2017 e della successiva sottoscrizione del contratto di affitto di ramo d'azienda intercorso tra le medesime parti contraenti in data 2 agosto 2017 è ravvisabile una conclamata violazione degli obblighi di informativa previsti dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990 e della normativa garantistica di cui all'art. 2112 c.c. E parimenti tale violazione è riscontrabile in relazione alla retrocessione del ramo d'azienda ad Editori Regionali Campania s.r.l. ed al

sussequente, ed evidentemente correlato, contratto di affitto siglato il 25 febbraio 2019 con la Quotidiani Locali s.r.l.

Appare innegabile, in definitiva, che nell'articolata vicenda traslativa sin qui esaminata, al di là dei cospicui dubbi in merito all'effettiva portata sostanziale delle operazioni poste in essere (dubbi che non possono formare oggetto di specifica disamina in questa sede attesa la natura ed il perimetro conoscitivo proprio del presente procedimento) sia stato completamente pretermesso l'obbligo, gravante in capo alle parti delle suddette operazioni negoziali, di effettuare la prescritta comunicazione alle rappresentanze sindacali costituite nelle unità produttive interessate, cioè, per quel che rileva nel caso in esame, al Sindacato Unitario Giornalisti della Campania, quale articolazione regionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Parimenti, all'esito di tale articolata sequenza di passaggi aziendali, deve reputarsi obiettivamente gravemente compromessa e minata alle fondamenta la partecipazione della sigla sindacale ricorrente alla procedura di licenziamento collettivo conclusasi, all'esito dell'esame congiunto delle parti sociali, il 27.2.2019. Ed, infatti, la rappresentanza sindacale risulta aver preso parte all'esame congiunto in carenza di una chiara e completa cognizione dei presupposti fattuali e giuridici della procedura di licenziamento medesima (in primo luogo di quello primario dell'effettiva imputabilità o meno dei rapporti lavorativi di cui si sarebbe dovuto discutere alla società in questione) e senza avere potuto valutare con cognizione di causa gli effetti dei suddetti passaggi aziendali, atteso che di essi non era stata data la dovuta comunicazione alle parti sociali.

5. Una volta appurata l'antisindacalità della condotta delle convenute, è necessario soffermarsi brevemente sulla questione (ampiamente dibattuta) concernente le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi di informazione e di consultazione sindacale di cui all'art. 47 della legge n. 428 del 1990.

Sul punto l'esegesi dottrinale e giurisprudenziale si è inizialmente divisa: secondo una prima e più risalente opinione il provvedimento giudiziale reso ai sensi dell'art. 28 St. Lav. avrebbe comportato l'invalidità dell'atto traslativo ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., per contrasto con norme imperative di legge (su tale linea esegetica si sono poste in passato: Pretura Pistoia 13 aprile 1994; Pretura Milano 2 aprile 1996) o, ancora, per difetto di un requisito formale indispensabile del contratto, dovendosi intendere lo svolgimento della procedura sindacale come requisito di forma *ad substantiam* del contratto, con la conseguenza che la rimozione degli effetti della condotta antisindacale avrebbe potuto essere realizzata unicamente dichiarando la nullità dell'atto posto in essere in difformità

delle disposizioni di legge (Pret. Lodi 28/7/95, est. Poggioli, in D&L 1995, 863; in senso conforme, cfr. Pret. Milano 2/4/96, est. Sala, in D&L 1997, 75, nota Quadrio, *Interesse collettivo e comportamento antisindacale nell'ambito del trasferimento d'azienda*). Un secondo e più recente orientamento, ormai da ritenersi maggioritario, ritiene, invece, che il mancato adempimento dell'obbligo di informazione del sindacato, integrante condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 L. 330/70, non sia suscettibile di incidere sulla validità del negozio traslativo, non potendosi configurare l'osservanza delle procedure sindacali alla stregua di un presupposto di legittimità – e quindi di un requisito di validità – dell'atto di trasferimento (Corte di Cassazione, 4 gennaio 2000 n. 23, Pres. Lanni, in *Dir. lav.* 2000, pag.405, e in *Riv.giur. lav.* 2000, pag. 520). Secondo questa lettura, le misure adottate nei confronti dei singoli dipendenti interessati sarebbero solamente inefficaci e potrebbero essere rinnovate all'esito del procedimento correttamente effettuato.

Tale ultima esegesi, dunque, appare senza dubbio preferibile, in quanto maggiormente aderente al principio dell'autonomia contrattuale, modellandosi sull'assunto in base a cui le procedure di informazione e di consultazione sindacale non involgono gli aspetti relativi all'*an* del negozio traslativo, ma esclusivamente le conseguenze dallo stesso derivanti sui rapporti di lavoro. Deve allora concludersi nel senso che la tutela apprestata dall'art. 47, L. n. 428/1990 non contempra la fissazione di limiti giuridicamente rilevanti alla libertà delle parti di dare vita al negozio di trasferimento, e tale libertà ad ogni modo non deve considerarsi giuridicamente subordinata all'espletamento di una procedura sindacale, giacché la previsione opera sul diverso piano della "procedimentalizzazione" dell'azione datoriale.

In definitiva, per dirla con le chiarificatrici parole della Suprema Corte: *<< l'inosservanza del comportamento, pur necessitato, da parte del soggetto sul quale incombe l'onere (di informazione e consultazione sindacale), non concreta un illecito, ma esclusivamente la mancata realizzazione dell'interesse del soggetto medesimo. Di modo che il mancato adempimento dell'obbligo di consultazione da parte del datore di lavoro costituisce un comportamento che viola un interesse, che la legge identifica non in un interesse individuale ma in quello collettivo dei destinatari delle informazioni, e cioè i sindacati, i quali, appunto, sono gli unici titolari del diritto a che alienante ed acquirente procedano alla fase di consultazione. Il che esclude che l'osservanza delle procedure sindacali si configuri alla stregua di un presupposto di legittimità - e quindi di un requisito di validità - del negozio traslativo: se infatti le procedure sindacali non hanno ad oggetto il negozio di trasferimento della compagine aziendale, ma le conseguenze che ne derivano, e cioè a*

dire, i provvedimenti che l'alienante e l'acquirente hanno in animo di adottare successivamente ed in conseguenza del trasferimento, saranno caso mai questi ultimi ad essere interessati dal mancato adempimento degli obblighi imposti dalla legge e non mai il negozio di alienazione dell'azienda>>

Tanto acclarato, la sanzione della rimozione degli effetti del contegno antisindacale, per realizzare l'obiettivo del ripristino della situazione preesistente, senza con ciò infirmare la validità dell'atto traslativo, dovrebbe comportare la sospensione dell'efficacia degli atti riguardanti i rapporti di lavoro, posti in essere dalle parti, cedente e cessionario, in attuazione del negozio di trasferimento, fintanto che non sia adempiuto dalle stesse l'obbligo di informazione e di consultazione sindacale.

Nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, la condotta antisindacale venga accertata in un momento successivo al trasferimento, posto che il comportamento è già esaurito e che l'oggetto dell'informativa sindacale e del successivo esame congiunto sono *"i motivi del programmato trasferimento d'azienda e le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali, e le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi"*, l'ordine del giudice di rimozione degli effetti della condotta antisindacale non potrà che riguardare unicamente le conseguenze e le eventuali misure nei confronti dei lavoratori che si sono verificate senza passare attraverso il preliminare confronto dialogico con il sindacato; da parte sua, il contratto di cessione del complesso aziendale, pienamente valido ed efficace, potrà incidere sulla sorte dei rapporti di lavoro solo dopo aver correttamente riattivato la procedura di cui all'articolo 47 della legge 428 del 1990.

Nella fattispecie *de qua*, tuttavia, non sarebbe possibile, allo stato, reiterare il procedimento in parola in relazione a tutte le cessioni susseguitesi nel tempo svolte in carenza della dovuta informazione alla rappresentanza sindacale ricorrente, ed in parte relative a rapporti ormai risolti o comunque del tutto definiti.

Pertanto, considerato che, per quanto sopra detto, la convenuta società Edizioni Salernitane s.r.l. in liquidazione, non risulta avere più alcun titolo a trattare con le parti sociali, avendo dismesso la veste di proprietaria dell'articolazione aziendale in data 14.6.2017 e quella di affittuaria in data 25.2.2019, e risultando attualmente vigente il contratto di affitto del 25.2.2019 tra Editori Regionali Campania s.r.l. (proprietaria del ramo d'azienda afferente al quotidiano "La Città) e Quotidiani locali s.r.l. (conduttrice della detta testata), appare possibile soltanto vincolare l'efficacia nei confronti dei lavoratori di tale ultimo contratto alla rinnovazione della procedura ex art. 47 della legge 428 del 1990.

6. Venendo alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri del D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Letto l'art. 28 L. 300/1970,

- ACCOGLIE il ricorso *in parte qua* e, per l'effetto, dichiara antisindacale la condotta posta in essere da Edizioni Salernitane s.r.l. in liquidazione, Editori Regionali Campania s.r.l. e Quotidiani Locali s.r.l., in occasione della stipula dei contratti siglati in data 14.6.2017, 2.8.2017 e 25.2.2019, poiché conclusi in assenza delle garanzie sostanziali (art. 2112 c.c.) e procedurali (art. 47 l. 428/90) *ex lege* previste;
- DICHIARA la sospensione dell'efficacia nei riguardi dei rapporti di lavoro, dei negozi posti in essere dalle società convenute in esecuzione del contratto del 25 febbraio 2019, e ciò sino a che non sarà assolta la procedura di interazione con le parti sociali prevista dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990;
- CONDANNA le resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del Sindacato ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonchè Iva e c.p.a. come per legge.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Salerno, 30.10.2020.

Il Giudice

Dott. Antonio Cantillo